



L'ha riconosciuto la seconda sezione civile della Cassazione con sentenza 14085, depositata l'11 giugno 2010, che ha esaminato il caso d'un **consulente del lavoro**



che chiedeva d'essere retribuito per attività svolta che non era quella caratteristica del suo albo ma neppure rientrava tra le attività riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (si discuteva della natura di prestazioni quali la consulenza fiscale, l'elaborazione di contabilità e dichiarazioni dei redditi, la richiesta di certificazioni della C.C.I.A.A.).

Questo il principio affermato dalla Cassazione (che ha richiamato come precedenti Cass. 15530/2008 e soprattutto Corte cost. 345/1995) : *"Al di fuori delle attività, comportamenti, prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta e attribuita in via esclusiva ...), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (...). Pertanto erroneamente la Corte d'appello ha escluso il diritto al compenso, non rientrando le attività professionali svolte da (...) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione".*□

Importante il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale 345/95 la quale, interpretando la portata dell'art. 33 della Costituzione, affermò che il sistema degli ordinamenti professionali deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale ma l'interesse di una società sempre più complessa. Da ciò la Corte costituzionale deduceva che occorre escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 14085 DELL'11 GIUGNO 2010 E LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 345/1995 ...

Cassazione civile, Sezione Seconda, 11.06.2010, n. 14085

Svolgimento del processo

N.A., titolare della ditta Sanitermogas, con atto notificato il 24 febbraio 2000 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato dal Tribunale di

Chiavari il pagamento in favore di B.R., consulente del lavoro, della somma di L. 6.793.200, eccependo in primo luogo che la ingiungente rivendicava nei suoi confronti compensi per prestazioni professionali riguardanti elaborazioni della contabilità, consulenza fiscale, dichiarazioni dei redditi, richiesta di certificati presso la C.C.I.A.A., ossia per attività che esulavano dalle competenze di un consulente del lavoro, in cui invece rientrava la cura di "tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente", nonché lo svolgimento di ogni altra funzione ad essa "affine, connessa e conseguente" (ciò ai sensi della Legge Professionale 11 gennaio 1979, n. 12, art. 2).

Poichè esso opponente non aveva dipendenti, le prestazioni per le quali la B. rivendicava il compenso, oltre a non essere ricomprese tra quelle elencate nell'art. 2 della citata legge, non potevano neppure considerarsi collaterali all'amministrazione del personale.

Sempre secondo l'opponente, le attività per le quali la B. pretendeva di essere compensata rientravano tra quelle che il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, riconosceva di competenza dei commercialisti regolarmente iscritti nel relativo albo professionale, con la conseguenza che la predetta, ai sensi dell'art. 2231 c.c., comma 1, non aveva azione nei suoi confronti per il relativo compenso.

In subordine eccepiva l'eccessiva onerosità degli importi richiesti da controparte atteso che all'inizio dell'incarico aveva con la B. pattuito un compenso forfetario annuale di L. 1.200.000.

Chiedeva pertanto la revoca o l'annullamento dell'opposto decreto ed inoltre, in via riconvenzionale, che la B. venisse condannata:

a) a corrispondergli, salvo compensazione con l'eventuale credito riconosciuto alla predetta, la somma di L. 1.800.000, IVA compresa, per taluni lavori di idraulica da esso effettuati a favore della medesima, come risultanti da fattura del 22 dicembre 1997;

b) a risarcirgli i danni cagionatigli dalla mancata conclusione con la Roca Italia Spa di un contratto di assistenza tecnica per la manutenzione ed installazione di caldaie prodotte da tale società, con esclusiva nel T., mancata conclusione dovuta al fatto che la B., nell'eseguire l'incarico di iscrivere presso la C.C.I.A.A. l'impresa Sanitermogas, aveva ommesso di indicare nell'oggetto della stessa, nonostante esplicita richiesta, l'attività di installazione, trasformazione

e manutenzione di caldaie ed impianti di riscaldamento.

La B., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali fatte valere dall'opponente, chiedendone la reiezione; chiedeva altresì che la controparte venisse condannata a risarcirle i danni cagionati ex art. 96 c.p.c..

Il Tribunale adito, con sentenza del 28 novembre 2000, respingeva l'opposizione ritenendo che i consulenti del lavoro potevano "esercitare attività tributaria" e, quanto all'ammontare del compenso, che conforme a legge era quello richiesto dalla creditrice perchè confermato dal Presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro mentre il patto forfetario relativo a tale compenso invocato dall'opponente non risultava concluso, ma solo proposto dal predetto; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale non risultando essa dipendere nè dal titolo dedotto in giudizio nè da quello che apparteneva alla causa come mezzo di eccezione; respingeva la domanda riconvenzionale per i danni perchè l'iscrizione della Sanitermogas presso la C.C.I.A.A. era stata posta in essere sulla base delle indicazioni di un modulo sottoscritto dal titolare della ditta opponente; condannava il N. a corrispondere alla B. la somma di L. 500.000 a titolo di danni ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese del giudizio. Proposto gravame dal N. e costituitasi in giudizio la B. che resisteva all'impugnazione chiedendo la conferma della gravata decisione con vittoria delle maggiori spese del grado e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 20 ottobre 2004, in parziale riforma della pronuncia di prime cure accoglieva l'opposizione proposta dal N. avverso il decreto ingiuntivo, revocandolo e respingeva la relativa domanda proposta dalla B.; escludeva la responsabilità del N. ex art. 96 c.p.c., e compensava tra le parti le spese del doppio grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione B.R. sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso N.A. il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad un'unica censura.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l'unico articolato motivo la ricorrente principale, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 12 del 1979, artt. 1 e 2, in relazione all'art. 2231 c.c., e all'art. 3 Cost., nonché del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, censura la sentenza che: a) erroneamente aveva limitato le attribuzioni dei consulenti del lavoro, senza tenere conto dell'ampliamento della competenza in materia fiscale e tributaria conferita con una serie di provvedimenti legislativi introdotti in epoca successiva alla L. n. 12 del 1979; b) fra le attività proprie dei consulenti del lavoro devono essere annoverate anche quelle operazioni che, pur essendo di competenza di altre categorie professionali, non sono a queste riservate in via esclusiva, secondo quanto al riguardo statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 418 del 1996, che ha ritenuto conforme ai principi dettati dalla legge delega i Decreti n. 1067 e 1068 del 1953; b) in ogni caso, gli atti compiuti dalla B. non rientravano fra quelli tipici di cui ai menzionati decreti.

Il motivo è fondato.

La sentenza, nel ritenere non dovuto il compenso chiesto dalla ricorrente per attività professionali che non rientravano nelle competenze professionali attribuite al consulente del lavoro, ha riformato la decisione di primo grado che si era espressa in senso favorevole alla B., revocando l'opposto decreto ingiuntivo con reiezione della domanda della predetta oggetto di tale provvedimento.

Orbene, l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, da luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicchè il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. Peraltro, al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall'art. 2231 c.c., occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abitazione.

Nella specie i giudici di appello hanno escluso che l'attività espletata dalla ricorrente rientrasse nelle attribuzioni dei consulenti del lavoro secondo quanto al riguardo previsto dalla L. n. 12 del 1979, ritenendo che esse rientrassero tra quelle proprie del ragioniere commercialista e del dottore commercialista nei cui albi professionali la medesima non era iscritta, con la conseguenza che essa, a mente dell'art. 2231 c.c., comma 1, non aveva azione nei confronti del N. per ottenere il pagamento del relativo

compenso.

Vanno qui allora richiamati (come già in Cass. n. 15530/2008) i principi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali di cui all'art. 33 Cost., comma 5, deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di una società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (Corte Cost. 345 del 1995).

Ed alla luce di tali principi ancora la Consulta (sentenza n. 418 del 1996), nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità del D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 1, comma 1, e u.c., e del D.P.R. n. 1068 del 1953, art. 1, comma 1, e u.c., in relazione all'art. 76 Cost., ne ha rilevato la conformità alla precisa prescrizione contenuta nella L. 28 dicembre 1952, n. 3060, art. unico, lett. a), (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercenti in economia e commercio e di ragionieri), secondo cui "la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva". Nelle norme delegate - hanno sottolineato i giudici delle leggi - non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l'elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica nè "l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati nè quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti".

In altri termini la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività della elencazione delle attività e, dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi professionisti.

L'espressione "a norma di leggi e regolamenti", di cui all'ultimo comma di entrambe le disposizioni impugnate, dei D.P.R. n. 1067 del 1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953, deve doverosamente essere intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo, ma anche, con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi.

Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari).

Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha escluso il diritto al compenso, non rientrando le attività professionali svolte dalla B., (tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista dalla legge come condizione di esercizio della professione).

Il ricorso principale va pertanto accolto, la gravata sentenza va sul punto cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione proposta da N.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Chiavari il 30 novembre 1992.

Va invece rigettato il ricorso incidentale proposto dallo stesso N. avverso la medesima sentenza che ha negato la riconvenzionale da lui proposta di pagamento dell'importo di L. 1.800.000 per taluni lavori di idraulica da esso effettuati in favore della B., non rilevandosi la denunciata omessa o contraddittoria motivazione nel ragionamento del giudice d'appello che ha ritenuto infondata nel merito la pretesa dell'attuale ricorrente atteso che la fattura dallo stesso emessa per quei lavori (la n. 87/97 del 22 dicembre 1997, pacificamente emessa dalla Sanitermogas) e l'annotazione "Pagata" con sigla annessa risultavano "ictu oculi" vergate dalla stessa mano. Circostanza questa che, da un lato vanificava il disconoscimento della "sigla" da parte del N. (il quale avrebbe dovuto disconoscere anche la fattura, che aveva invece proposto come mezzo di prova a suo favore), dall'altro provava l'avvenuto pagamento, dovendosi ritenere, salvo una specifica contestazione, che chi era legittimato a "fatturare" fosse legittimato anche a "quietanzare".

Stante l'esito della controversia N.A. va condannato alle spese dell'intero giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa, in relazione, senza rinvio l'impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da N.A..

Condanna il N. alle spese dell'intero giudizio che liquida in Euro 300,00 per spese Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.200,00 per onorari, oltre accessori di legge, quanto al giudizio di primo grado; in Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, quanto al giudizio d'appello ed in Euro 200,00 per spese ed Euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge, quanto al presente giudizio.

N. 345

**SENTENZA 12-21 LUGLIO 1995
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i) , e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1992 dal Consiglio nazionale dei chimici sul ricorso proposto da Pelletti Maria Rosaria, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'Ordine dei chimici interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Paolo De Caterini per l'Ordine dei chimici interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio nazionale dei chimici ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, nel corso di un procedimento avente per oggetto il ricorso proposto da M.R. Pelletti avverso la sanzione disciplinare della sospensione temporanea dall'esercizio della professione irrogatale dal Consiglio dell'Ordine dei chimici, per avere costituito una associazione professionale con professionista iscritto all'albo dei biologi.

Più in particolare, l'ordinanza precisa che, la costituzione di detto sodalizio avrebbe violato le norme deontologiche che il Consiglio dell'Ordine dei chimici avrebbe stabilito nei confronti dei propri iscritti in virtù delle quali "l'esercizio associato della professione a carattere interdisciplinare non deve essere fonte o occasione di confusione e incertezze in ordine al ruolo, alle funzioni di ciascun professionista associato".

Ciò premesso, secondo il Consiglio remittente, la verifica dell'illecito disciplinare contestato alla ricorrente andrebbe condotta alla luce della legge 24 maggio 1967, n. 396, ed in particolare alla luce dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i) e secondo comma, della citata legge n. 396 del 1967, il quale "così come comunemente interpretato sembrerebbe porsi in contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione".

Invero, le diverse e contrastanti interpretazioni che verrebbero date all'art. 3 della legge n. 396 del 1967, in ordine all'oggetto della professione di biologo, sarebbero all'origine di una situazione di confusione che abiliterebbe i biologi "anche all'esercizio di una notevole parte della professione del chimico", il che varrebbe a stabilire "una arbitraria equipollenza" fra laurea in chimica e laurea in biologia con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione (trattamento eguale di situazioni giuridicamente diseguali) e dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione (il quale affermerebbe un "nesso indissolubile tra formazione di studi ed esame di Stato").

D'altro lato, secondo il remittente, il vigente tariffario dei biologi stabilito con decreto ministeriale 27 marzo 1976, riportando un gran numero di prestazioni di analisi chimiche avrebbe creato incertezze e provocato interpretazioni estensive della legge n. 396 del 1967.

Incetee che sussisterebbero anche nel testo contenente il nuovo tariffario professionale dei biologi, (attualmente stabilito con decreto ministeriale 22 luglio 1993, n. 362, ed all'epoca dell'ordinanza in via di approvazione).

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile ed in subordine infondata.

Si afferma, nell'atto di intervento, che risulta abbastanza evidente dal tenore dell'ordinanza che

il Consiglio nazionale dei chimici non condivide affatto l'interpretazione che comunemente viene data all'art. 3 censurato con la conseguenza che la questione proposta sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.

Ad avviso dell'interveniente, il Consiglio dell'Ordine dei chimici ha la propria verità interpretativa e quindi può ben decidere sul caso sottoposto al proprio esame senza che vi sia la necessità della pronuncia della Corte.

In via subordinata l'Avvocatura chiede che la questione sia comunque dichiarata inammissibile in quanto la materia soggetta al giudizio di costituzionalità sarebbe riservata alla discrezionalità del legislatore ed in ogni caso la relativa questione sarebbe comunque infondata.

Al riguardo si fa presente che anche gli studi di biologia prevedono una adeguata preparazione chimica, sicché la scelta del legislatore di comprendere nell'"oggetto della professione" di biologo l'attività analitica, eventualmente chimica, come ritenuto dall'interpretazione prevalente, apparirebbe giustificata e razionale ed in ogni caso non potrebbe essere sindacata dal giudice delle leggi.

Quanto alla violazione del principio di eguaglianza si ribadisce che la materia sottoposta al giudizio di costituzionalità risulta riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale sarebbe demandato il compito di valutare se la preparazione universitaria di discipline così vicine fra loro eppur sempre diverse, preparazione verificata con l'apposito esame di Stato, attribuisca ed in che misura la competenza ad effettuare prestazioni professionali nel campo dell'analitica chimica, biologica o l'una e l'altra insieme.

Valutazione discrezionale che, ove sorretta da adeguata ragionevolezza, come nella fattispecie, esulerebbe dal sindacato di legittimità costituzionale.

3. - Si è, altresì, costituito l'Ordine dei chimici interregionale di Lazio, Umbria e Abruzzo e Molise - resistente nel giudizio a quo - il quale chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma censurata con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, e quanto alla rilevanza della questione, si afferma che "solo una accurata analisi di tutte le possibili conseguenze interpretative derivanti dalle norme censurate, può permettere di accertare se, nella specie, esse consentano o meno quella sostanziale coincidenza tra l'attività professionale del chimico e quella del biologo per una parte significativa dei rispettivi ambiti professionali", coincidenza che determinando una oggettiva situazione di confusione tra le due professioni, farebbe "scattare" la rilevanza della questione stessa.

Quanto al merito si sottolinea che l'interpretazione comunemente accolta della norma censurata finirebbe con l'aprire agli iscritti all'albo dei biologi interi settori di attività professionale di sicura spettanza dei chimici senza che il curriculum universitario, il tirocinio pratico e le prove previste per il superamento dell'esame di Stato offrano sufficienti garanzie in ordine al concreto possesso da parte dei candidati della preparazione e capacità tecniche necessarie per un corretto e affidabile esercizio di tali attività. Simile interpretazione sarebbe per più versi in contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.

In particolare si sottolinea la necessità, affermata anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che le prove di esame siano tali da accertare il concreto possesso da parte dei candidati della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessaria perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia.

In prossimità dell'udienza, l'Ordine dei chimici interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise ha depositato memoria illustrativa con la quale ribadisce le argomentazioni e le conclusioni formulate nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. - Il Consiglio nazionale dei chimici censura - in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, l'art. 3, primo comma lettere e), f), g), h) ed i) , e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, in quanto - sulla base di una interpretazione comunemente accettata e per di più "rafforzata" dal regio decreto 1 marzo 1928, n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico), e dalla legge 19 luglio 1957, n. 679 (Tariffario nazionale

delle prestazioni professionali dei chimici), successivamente modificata dalla legge 20 marzo 1975, n. 56 (Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici) - ascriverebbe al biologo la competenza ad effettuare le analisi chimiche in ordine alle prestazioni indicate nell'art. 3 succitato.

Tutto ciò - realizzando una "arbitraria equipollenza" tra il ruolo professionale del chimico e quello del biologo - violerebbe il principio di professionalità specifica (art. 33, quinto comma, della Costituzione), nonché il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

2. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato.

Invero, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 396 del 1967, nella accezione - assunta per di più in termini di "diritto vivente" - prospettata nell'ordinanza di rimessione nel quadro ed alla stregua della quale si determina la controversia di legittimità costituzionale che si presenta come pregiudiziale ai fini del giudizio principale. Sicché "è consentito richiedere l'intervento di questa Corte, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali" (sentenze n. 456 del 1989 e n. 110 del 1995) essendo, peraltro, a tal fine "sufficiente che il giudice a quo riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile .. della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformità a determinate norme costituzionali" (sentenza n. 58 del 1995).

3. - Nel merito la questione è infondata.

Al riguardo si rileva che il nucleo centrale delle censure indirizzate all'art. 3 della legge n. 396 del 1967 è rappresentato dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ovvero dalla pretesa violazione del principio di professionalità specifica che conseguirebbe al riconoscimento, operato dalla norma censurata, di una indiscriminata competenza del biologo ad effettuare analisi chimiche, determinando così "incertezza e confusione" tra i due distinti ruoli professionali del biologo e del chimico.

Ed è solo sulla base di questa censura che i giudici a quibus ritengono conseguenzialmente violato l'art. 3 della Costituzione: sicché, in ordine logico-giuridico, va per primo esaminato il

contrasto concernente l'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Ciò posto, si deve subito osservare che il regio decreto 1 marzo 1928, n. 842 e la legge 19 luglio 1957, n. 679, successivamente modificata dalla legge 20 marzo 1975, n. 56, non hanno affatto il contenuto indicato, peraltro genericamente, dal remittente: entrambe queste leggi, infatti - lungi dall'ampliare la competenza dei biologi - non si occupano affatto del biologo, limitandosi - com'è logico - la prima (r.d. n. 842 del 1928) a dettare le norme che regolano l'esercizio della professione di chimico e la seconda (legge 19 luglio 1957, n. 679, successivamente modificata con la legge 20 marzo 1975, n. 56) a stabilire semplicemente gli onorari professionali minimi spettanti ai chimici (onorari più recentemente adeguati con decreto ministeriale del 25 marzo 1986) in relazione (art. 16) alle "analisi chimiche di ogni specie" con espressa esclusione "perché non di competenza" dei "prelievi di carattere biologico da organismi umani viventi" e dei "pareri scritti di diagnosi medica". A ciò si aggiunga che compito della "tariffa" non è certo quello di definire le competenze dei singoli professionisti - al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali - ma solo quello di stabilire il compenso che essi possono chiedere per la loro attività, compenso destinato a variare, in ragione dell'impegno richiesto e del costo delle tecniche adoperate.

Ne consegue la totale inconferenza delle norme richiamate in ordine alla "interpretazione estensiva" della norma censurata la quale, dunque, va esaminata in sé onde ravvisare le asserite "incertezze", "fonte di confusione" - in ordine ai due distinti ruoli professionali del biologo e del chimico - di cui si duole il remittente denunciandone il contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

4. - Orbene, l'art. 3 della legge n. 396 del 1967, identifica l'oggetto della professione di biologo mediante una analitica individuazione delle attività che i biologi possono essere chiamati ad effettuare. Più in particolare, costituiscono oggetto della professione di biologo, tra l'altro, le analisi biologiche, sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche (art. 3, primo comma). Il secondo comma dello stesso art. 3 contiene una norma di chiusura, alla stregua della quale l'elencazione di cui al primo comma succitato "non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti". Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 censurato non riveste carattere tassativo, ovvero non esaurisce il novero delle attività consentite ai biologi, né tantomeno comporta una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi, potendosi configurare limitati settori di attività mista e logicamente interdisciplinare.

Tuttavia, essa non è neppure da ritenere meramente esemplificativa nel senso che gli iscritti all'albo possono liberamente esercitare attività simili a quelle indicate dal primo comma del più volte citato art. 3. Infatti, le ulteriori attività professionali esercitabili dai biologi sono quelle consentite a norma "di leggi o di regolamenti".

In altri termini l'art. 3, ultimo comma, non consente alcun ampliamento della attività professionale del biologo, se non sulla base di una fonte normativa primaria o quantomeno secondaria. Il che equivale ad introdurre, coerentemente ad una esigenza di certezza di professionalità specifica, il principio di tipicità nel senso, appunto, che solo le attività specificamente consentite da una fonte normativa, come già detto primaria o secondaria, possono essere esercitate dagli iscritti all'albo. Appare evidente che una tale previsione è strettamente preordinata ad assicurare la certezza delle prestazioni richieste ai biologi e che quindi non vi può essere alcuna "confusione" in ordine alla professionalità richiesta ai biologi stessi che appanni la professionalità del chimico. Del resto, anche il primo comma del censurato art. 3 pone a chiare lettere la linea che demarca la professione del biologo da quella riservata ad altri professionisti che esercitino attività simili o anche affini a quelle biologiche: essa è data dal "punto di vista biologico" che contrassegna l'attività professionale del biologo, ovvero dal fatto che essa è svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche.

Ne consegue che nessuna "incertezza" è ascrivibile alla attività professionale dei biologi, sulla base della norma censurata e, pertanto, nessun contrasto è ravvisabile con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Vi è da aggiungere che il ruolo professionale del biologo non è solo quello che emerge dalla legge n. 396 del 1967, ma anche quello che si delinea all'interno delle strutture pubbliche ed in particolare nelle Unità sanitarie locali (è la stessa legge n. 396 del 1967 all'art. 8, secondo e terzo comma, a fare riferimento ai biologi dipendenti della pubblica amministrazione). In proposito - e avuto riguardo alla ratio che sembra contrassegnare l'ordinanza di rinvio - non è senza rilievo sottolineare che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), sulla scorta di una nozione del diritto alla salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre, ha indicato fra gli obiettivi dello stesso servizio la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo. Ciò, assicurando un rilievo particolare alla figura del biologo, non implica certo confusione e fungibilità con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute, ma postula semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti, come affermato da questa Corte con riguardo ai laboratori di analisi ospedalieri in cui sono appunto contemplati i diversi ruoli di biologo, chimico e medico (sentenza n. 29 del 1990). Concorrenza parziale e interdisciplinarietà che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti

degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane).

Le predette considerazioni portano a ritenere infondata anche la censura sollevata con riguardo all'art. 3 della Costituzione che, come già detto, è priva di autonomo svolgimento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei chimici con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA